



LICEO STATALE "FILIPPO BUONARROTI"

Indirizzo Scientifico – Indirizzo Scientifico opzione Scienze Applicate
Indirizzo Linguistico
Largo Concetto Marchesi – 56124 PISA – tel. 050570339 – fax 050570180
e-mail: pips04000g@istruzione.it – pec: pips04000g@pec.istruzione.it
www.liceofilippobuonarroti.it



Circ. n. 307 del 26 aprile 2018

Ai genitori degli studenti interessati
A tutti gli studenti interessati
Al Sito WEB di Istituto

Oggetto: Ulteriore sollecito riguardante la presentazione della documentazione riguardante le situazioni di inadempienza nei confronti degli obblighi vaccinali degli studenti minorenni

Si ricorda che il DL n.73 del 07.06.2017, convertito con modificazioni dalla L n.119 del 31.07.2017, ha introdotto nuove disposizioni in materia di obbligatorietà ed estensione della copertura vaccinale della popolazione. L'obiettivo della norma è quello di recuperare i livelli di copertura vaccinale ottimali già raggiunti negli anni passati, che oggi registrano un significativo calo al di sotto della soglia considerata di sicurezza dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (95%). Si ricorda che un buon livello di copertura vaccinale limita la diffusione di alcune importanti infezioni, garantendo così anche la protezione indiretta di coloro che, per motivi di salute, non possono essere vaccinati determinando la cosiddetta immunità di gregge.

La L n.119 del 31.07.2017 stabilisce siano dieci le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, ed in particolare:

- Anti-poliomielitica;
- Anti-difterica
- Anti-tetanica
- Anti-epatite B
- Anti-pertosse
- Anti-*Haemophilus influenzae* tipo B
- Anti-morbillo
- Anti-rosolia
- Anti-parotite
- Anti-varicella (solo per i nati dal 1/1/2017)

La norma prevede che la/il minore sia in regola nel caso in cui:

- abbia effettuato le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale nazionale per età
- sia esonerata/o da una o più vaccinazioni per pregressa malattia (immunizzazione naturale)
- sia esonerata/o per motivi di salute in via temporanea o definitiva
- pur non avendo completato il ciclo vaccinale, abbia avviato il percorso di recupero delle vaccinazioni comprovato dalla avvenuta prenotazione presso il centro vaccinale.

Si rende noto che è stata applicata nelle istituzioni scolastiche della Regione Toscana, dotata di un'anagrafe informatizzata che permette di verificare lo stato vaccinale dei minori che compiano i 16 anni entro l'anno solare 2018, la procedura semplificata definita dalla CI n.467 del 27.02.2018. Nello specifico è stato effettuato lo scambio diretto e reciproco degli elenchi degli iscritti fra le istituzioni scolastiche e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti secondo le modalità indicate nell'allegato A della CI n.467, predisposto con il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (Prov. n.117 del 22.02.2018).

Entro il 2 marzo 2018 i Dirigenti Scolastici hanno provveduto ad inviare l'elenco degli iscritti relativo al corrente anno scolastico alle Aziende Sanitarie Locali di competenza le quali lo hanno restituito integrandolo, dopo gli adeguati controlli e ove questo si sia reso necessario,

con le diciture: *“non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”.*

I Dirigenti Scolastici hanno quindi inviato una comunicazione scritta alle sole famiglie dei minori indicati nei suddetti elenchi, e quindi non in regola con l'obbligo vaccinale, nella quale si chiedeva di depositare, entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso, la documentazione comprovante l'avvenuta osservanza della norma. Solo una minima parte delle famiglie interessate ha provveduto in merito.

Si comunica che, entro il 30 aprile 2018, i Dirigenti Scolastici sono obbligati a trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale di competenza la documentazione fornita dalle famiglie, ovvero ne dovranno comunicare l'eventuale mancato deposito.

Si invitano quindi tutte le famiglie che hanno ricevuto la comunicazione di inadempienza rispetto agli obblighi vaccinali e che ancora non abbiano provveduto al riguardo, a fornire il più velocemente possibile la documentazione comprovante le avvenute vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, oppure la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda Sanitaria Locale di competenza (*“la formale richiesta equivale all'appuntamento fissato dalla ASL, o, per la Toscana, anche dal medico vaccinatore, che dello stesso abbia dato comunicazione all'interessato per iscritto”* come da CI n.467 del 27.02.2018).

Si ricorda che, al contrario di quanto previsto per i servizi Educativi e le Scuole dell'Infanzia, per tutti gli altri gradi di Istruzione, compresa quindi la Scuola secondaria superiore di secondo grado, la mancata presentazione della documentazione nei termini prescritti non comporterà il divieto di accesso all'istituzione, né impedirà la partecipazione ad esami. Per gli effetti connessi al mancato rispetto della normativa si fa riferimento all'art.1 comma 4 del DL n.73 del 07.06.2017 (pagamento sanzione pecuniaria da € 500 a € 7500).

f.to Il Dirigente Scolastico

Floridiana D'Angelo

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93